

Ricorso proposto l'8 marzo 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-122/11)

(2011/C 160/13)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che il Regno del Belgio, avendo abrogato soltanto a partire dal 1 agosto 2004 la condizione di residenza, che si contrapponeva alla rivalutazione delle pensioni dei cittadini europei e del SEE, residenti al di fuori di un paese che avesse concluso con il Belgio un accordo di reciprocità, e non avendo soppresso la discriminazione da essi subita per tutto il periodo anteriore al 1 agosto 2004, in quanto privati di parte della loro pensione, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, nonché degli artt. 18 e 45 TFUE che enunciano il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

— condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che la normativa nazionale determina una discriminazione tra i cittadini degli altri Stati membri, nei limiti in cui impone esclusivamente a questi ultimi la condizione di residenza sul territorio di uno degli Stati membri o di un paese che ha concluso con il Belgio un accordo di reciprocità, per poter essere ammessi a beneficiare della rivalutazione della loro pensione con riferimento al periodo che va fino al 1° agosto 2004.

La Commissione asserisce, inoltre, che il citato regolamento (CE) n. 883/2004 non prevede più la condizione della residenza sul territorio di uno Stato membro per poter invocare il principio della parità di trattamento. Le persone interessate da detto regolamento potranno quindi chiedere l'applicazione del principio di cui trattasi pur risiedendo in uno Stato terzo. Lo Stato, quindi, non può più riservare la rivalutazione delle pensioni ai soli cittadini nazionali, ma deve concederle anche a quei pensionati che risiedono in uno Stato terzo.

Secondo la Commissione, infine, il legittimo affidamento, le difficoltà pratiche e l'impatto finanziario, che costituiscono le ragioni invocate dalle autorità belghe per giustificare l'impossibilità di applicazione retroattiva della legislazione, come modificata, non possono essere accolte.

⁽¹⁾ GU L 166, pag. 1, nonché rettifica in GU L 200, pag. 1.

Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-145/11)

(2011/C 160/14)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e A. Marghelis, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni

— Dichiarare che, negando di convalidare due domande di autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali veterinari CT-Line 15 % Premix e CT-Line 15 % Oral Powder nell'ambito della procedura decentralizzata prevista dalla direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 32 e 33 di tale direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che la citata direttiva 2001/82/CE non consente a uno Stato membro, nell'ambito della procedura decentralizzata, di procedere a una valutazione giuridica e scientifica di una domanda di autorizzazione. La fase di convalida servirebbe unicamente a verificare se il fascicolo presentato sia identico in tutti gli Stati membri, se sia completo e se comprenda l'elenco degli Stati membri interessati, conformemente ai requisiti previsti dall'art. 32, n. 1, della direttiva. La ricorrente addebita quindi alla convenuta di respingere le domande di autorizzazione adducendo, in particolare, motivi attinenti alla composizione del medicinale e alla sua forma farmaceutica, alla sua presunta incompatibilità con il diritto nazionale e agli eventuali rischi per la salute pubblica.

La Commissione rileva inoltre che, nella fase di convalida, gli Stati membri interessati dalla domanda di autorizzazione hanno l'obbligo di approvare la relazione di valutazione presentata dallo Stato membro di riferimento, ad eccezione del caso in cui facciano presente un eventuale rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, in conformità all'art. 33 della direttiva. Le autorità francesi non avrebbero però seguito la procedura prevista da tale articolo.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2011, 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1).